



COPIA DI ORDINANZA N. 100 DEL 27/11/2017

OGGETTO:

NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI DESTINATI ALL'ESCLUSIVO CONSUMO FAMILIARE PRESSO IL DOMICILIO DEI PRIVATI PERIODO STAGIONALE 2017/2018

IL SINDACO

Visto l'art.13 del R.D. 20/12/1928 n.3298 Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;

Vista l'O.M. Sanità 30 ottobre 1958 e successive modifiche ed integrazioni, sulla prevenzione della trichinosi;

Visto il Reg. 178/02 CE che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Visto il Reg.852/04 CE sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il D.L.vo 193/07 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

Visto il Reg.1099/09 CE sulla protezione degli animali durante la Macellazione, e il D.L.vo n.131 del 06/11/13, sanzionatorio del suddetto Regolamento; VISTO il Reg.CE n.1375/15 che definisce le norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichina nelle carni;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2006 inerente le norme sanitarie per lo spostamento dei suini;

Visto il Reg.CE n.1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

Vista la nota del f.f. Direttore del S.I.A.O.A. – U.O.C. "Prodotti Avicunicoli, Selvaggina e Carni Rosse" dell'ASUR Marche – Area Vasta 2, prot.n.14907 del 21.11.2017 con la quale si indicano le modalità da espletare al fine di consentire la macellazione dei suini a domicilio ad esclusivo uso familiare;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA



- **Per il periodo stagionale 2017 – 2018, è consentita la macellazione dei suini allevati per il consumo familiare presso il domicilio**

DA LUNEDI' 27 NOVEMBRE A SABATO 17 FEBBRAIO 2018

A tal fine dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

1. La macellazione è consentita esclusivamente nel periodo sopra indicato nell'orario diurno e previa comunicazione al Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2 sede di Jesi, da farsi **almeno 48 ore prima della macellazione, mediante versamento dei diritti veterinari stabiliti in € 8,49 per ogni suino presso gli uffici C.U.P. dei distretti sanitari o in alternativa sui c.c.p. Pagamento su Conto Corrente Postale n.16767600 (Fabriano) – 16656605 (Jesi) – 17549601 (Senigallia) – 17338609 (Ancona) o tramite Bonifico Bancario sul conto IBAN IT 8710311102600000000008172, intestato all'ASUR Marche con l'indicazione della causale “macellazione di suino a domicilio per uso familiare”**. Copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata al Medico Veterinario all'atto della visita sanitaria;
2. Potranno essere macellati a domicilio esclusivamente suini detenuti in un'azienda in possesso di un codice di registrazione aziendale, il cui arrivo sia stato preventivamente comunicato all'Unità Operativa Sanità Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2 sede di Jesi, per l'esclusivo fabbisogno del nucleo familiare e del proprietario dell'allevamento e per i quali sia dimostrabile l'esatta origine all'atto della visita ispettiva delle carni mediante presentazione dell'attestazione di provenienza dei suini introdotti in allevamento (MOD 4).
3. Gli animali devono essere storditi prima della macellazione nel rispetto della normativa in materia di benessere animale (Reg. n. 1099/2009 CE) mediante pistola a proiettile captivo o stordimento elettrico;
4. **La visita sanitaria delle carni verrà effettuata nelle sedi, giorni e orari stabiliti dal f/f Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2 riportati in allegato e dovrà essere effettuata entro il termine di due giorni lavorativi dalla macellazione. All'atto della visita sanitaria dovranno essere presentati al Medico Veterinario Ufficiale:**
 - a) **I seguenti organi, tutti interi, in contenitore rigido a tenuta stagna: lingua, esofago, trachea, polmoni, cuore, fegato, diaframma, milza, reni e linfonodi meseraici (collare);**
 - b) **L'attestazione di provenienza degli animali introdotti nel proprio allevamento (MOD 4);**
 - c) **La ricevuta di versamento di € 8,49= mediante c.c.p. come indicato al punto 1**



riportante il nome del proprietario degli animali, la sede del domicilio e la causale;

5. La visita sanitaria dei suini macellati a domicilio per il consumo familiare è obbligatoria.

Prima di consumare “liberamente” le carni si dovranno **attendere 72 ore** dalla data della visita, dovendo essere eseguito presso l’IZS dell’Umbria e delle Marche di Ancona la ricerca della Trichina nelle carni. Nel caso di riscontro di positività per la Trichina, dovrà dare immediata comunicazione telefonica all’interessato e le carni degli animali dovranno essere sequestrate e distrutte nel rispetto della normativa vigente in materia di sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009) a spesa dei proprietari degli animali;

6. E’ vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati e la macellazione per conto terzi al di fuori di macelli riconosciuti ai sensi del Reg. CE n. 853/2004. Tali attività sono penalmente punite, ai sensi dell’art. 6 – comma 1 – del D.Lgs. n. 193 del 06/11/2007. Inoltre siffatte carni/preparazione o prodotti ottenuti saranno sottoposti a sequestro e distruzione con le modalità previste al punto 5.

7. La mancata comunicazione della macellazione dei suini per il consumo familiare o presentazione degli organi previsti alla visita ispettiva di controllo da parte di un Medico Veterinario Ufficiale è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 62 del RD n. 3298/1928. Inoltre, siffatte carni saranno sottoposte al sequestro e distruzione con le modalità previste al punto 5.

8. Il mancato stordimento dei suini prima della macellazione è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dal D.L.vo n. 131 del 06/11/2013;

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione e sarà comunicata alla cittadinanza mediante la pubblicazione di manifesti e sul sito internet www.comune.filottrano.an.it nonché inviata agli agenti di forza pubblica sotto indicati che vengono incaricati del controllo del rispetto della medesima:

- Al Comando di Polizia Municipale
- Al Comando dell’Arma dei Carabinieri
- All’ASUR Area Vasta n. 2 – Dipartimento di Prevenzione.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Avv. Lauretta Giulioni

Città di Filottrano

Provincia di Ancona



Città di Filottrano

Provincia di Ancona



La presente copia di ordinanza N. **100** del **27/11/2017** è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Filottrano per la durata di quindici giorni consecutivi da oggi.

Filottrano, li 28/11/2017

L'impiegato addetto

(_____)